

La previdenza complementare dei vigili comunali e provinciali

L'art 208 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285) emesso prima della legge sulla previdenza complementare che è del 1993 , ha previsto che una quota dei proventi derivanti dalle multe possono essere destinate in favore di forme di previdenza ed assistenza dei vigili urbani e della polizia provinciale. Le successive modifiche ed integrazioni (decreto legisl. 10 sett. 1993 n. 360 , D.P.R. 19 apr. 1994 n. 575, decreto legisl. 4 giugno 1997 n. 143, legge 19 ott. 1998 n. 366, d.m. 22 dic. 1998) non hanno più toccato il problema) sancendo di fatto la separazione fra la norma di settore e la normativa di carattere generale.

In molti Comuni e amministrazioni provinciali, sono stati stipulati accordi con i sindacati che in qualche modo hanno dato attuazione alla legge predisponendo l'adesione a Fondi Aperti o ai Pip.

Ognuno si è regolato un po' a modo suo, così ne è venuta fuori una situazione molto variegata a macchia di leopardo in tutta Italia.

Diventato operativo il Fondo pensione negoziale Perseo-Sirio che ha come destinatari, fra l'altro, i dipendenti degli enti locali, i vigili urbani possono aderire al Fondo Perseo unicamente alla stessa stregua degli altri, versando il Tfr ed il contributo sulla retribuzione stipendiale, senza poter includere i proventi delle multe perchè attualmente nessuna norma o accordo lo prevede. Da qui la possibilità non esclusa per legge che un vigile possa essere iscritto sia a Perseo-Sirio che ad un'altra forma previdenziale.

I tentativi di soluzione della questione non hanno approdato finora a nulla. Interpellata in proposito la Covip, l'Autorità di Vigilanza si è rivolta al Dipartimento della Funzione Pubblica.

La Funzione Pubblica ha chiarito che l'istituzione di forme di previdenza complementare per i dipendenti pubblici che hanno il contratto collettivo di lavoro, spetta esclusivamente alla contrattazione nazionale, che stabilisce anche le materie su cui può intervenire la contrattazione integrativa.

Poiché i contratti nazionali dei dipendenti statali e comunali sono bloccati dal 2009, la questione al momento non è disciplinabile. La Funzione Pubblica ritiene ammissibile che gli enti possano quantificare gli importi da versare alla previdenza e all'assistenza e procedere all'iscrizione ai Fondi Aperti o Pip. In ogni caso precisa la si tratta sempre di adesioni che devono essere considerate a **titolo individuale** e non collettivo con conseguente privazione del beneficio di riduzione delle spese.

La Covip con nota del 11 marzo 2014 ha precisato che possono essere considerate valide anche le adesioni su basi collettive effettuate in base ad accordi stipulati nel passato data la pregressa incertezza interpretativa. Per cui l'adesione ai Fondi aperti sono fatti salvi.

In questo scenario vengono di fatto stabilizzati due percorsi, da una parte l'adesione ad una forma aperta o pip e dall'altra quella al Fondo Perseo-Sirio. Perché se per ipotesi un vigile decidesse di aderire a Perseo con il conferimento del Tfr, rimarrebbe sempre in piedi la ricerca della strada per utilizzare i proventi delle multe.

In attesa che i contratti si sblocchino e possa intervenire con un articolo specifico sulla questione si cercherà di addivenire ad un accordo con l'Aran per disciplinare questa fattispecie facendo assimilare l'importo individuale derivante dalle Multe, come "**contribuzione aggiuntiva**" atteso che già oggi la legge prevede che ogni singolo iscritto possa versare al fondo una contribuzione maggiore di quella minima che è fissata all'1% della retribuzione utile per il calcolo del tfr.

Roma,26/11/2014